

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia dell'Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	37	OGGETTO: Art. 42 lettera 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Alienazione di terreno comunale della superficie di circa mq 70, censito in catasto, per la maggiore consistenza, al foglio 34, particella 1184. Ditta : Di Gregorio Raffaella e Di Gregorio Raffaele.
DATA	09/06/08	
SETTORE IV		
Proponente		
Resp.le dell'esecuzione		
ANNOTAZIONI		

L'anno duemilaotto, il giorno nove del mese di Giugno alle ore 16,15 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro. Alla convocazione in sessione **ORDINARIA** e di **UNICA CONVOCAZIONE** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale risulta quanto segue:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
MUROLO Umberto - Sindaco	SI	PATITUCCI Vincenzo - Consigliere	SI
CARUSO Angelo - Assessore - Vice Sindaco	SI	SAMMARONE Paolo - Consigliere	SI
BUZZELLI Claudio - Assessore	SI	UZZEO Roberto - Consigliere	SI
LIBERATORE Andrea - Assessore	SI	DI SANDRO Angelo - Consigliere	NO
PALLOTTA Giuliano - Assessore	SI	BIASELLA Gaetano - Consigliere	SI
ROMANO Alfredo - Assessore	NO	ODDIS Manrico - Consigliere	SI
ZACCARDI Maurizio - Assessore	NO	QUINTAVALLE Piero Francesco - Consigliere	NO
FIOCCA Roberto - Consigliere	NO	GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere	SI
ORSINI Salvatore - Consigliere	SI		
Consiglieri assegnati incluso il Sindaco:	17	presenti	12
Consiglieri in carica incluso il Sindaco:	17	assenti	5

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** del Comune Dott.ssa Franca Colella. Assume la presidenza della seduta l'Ing. Umberto Murolo nella sua qualità di **SINDACO**. Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

Il Presidente prende atto che *si è allontanato il Consigliere Uzzeo* e i presenti passano a 11 (assenti: Fiocca – Romano – Zaccardi – Di Sandro – Quintavalle – Uzzeo)).

Illustra il Sindaco.

Interviene il Consigliere Biasella sottolineando che occorre un maggiore controllo delle proprietà comunali attese le circostanze che si verificano su tali proprietà, ossia detenzioni da parte di privati, da decenni.

Si apre una discussione tra i Consiglieri.

Al termine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che, nell'operato dell'Amministrazione comunale, è prioritaria ogni azione diretta alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, da conseguirsi anche con la dismissione dei beni pubblici;

- che, le adozioni da parte del Consiglio comunale del "Regolamento per la determinazione del valore venale degli immobili", nonché del "Regolamento sui beni pubblici - Uso e destinazione dei beni – Presupposti per sdemanializzazione, vendita e concessione", approvati rispettivamente con deliberazioni 9 maggio 2002, n.24 e 5 maggio 2008, n.23, rendono possibile un'approccio organico e imparziale a tutte le richieste di acquisto avanzate dai cittadini nel corso degli ultimi anni, compatibilmente con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione;

VISTA la nota 23/9/2006, in atti del Comune al prot.n.12502 del 26/9/2006, con la quale i Signori Di Gregorio Raffaella e Di Gregorio Raffaele, proprietari pro indiviso per un mezzo ciascuno del fabbricato da cielo a terra censito in catasto al foglio 34, particella 758, hanno chiesto l'acquisto del suolo comunale della superficie di mq 72, da loro posseduto, censito in catasto, per la maggiore consistenza, al foglio 34, particella 1184, posto in adiacenza dalla suddetta proprietà e come meglio individuato nella planimetria allegato "A";

VISTA la perizia di stima allegato "B", in atti del Comune al prot.n.6189 del 3 giugno 2008, a firma del Responsabile del competente Settore IV, dalla quale si evince che il valore di mercato del suddetto immobile, in relazione anche al valore complementare, scaturente dal complesso "corte ed adiacente proprietà", è di €15.030,00;

VERIFICATO

- che il suddetto immobile, secondo le previsioni urbanistiche vigenti, ricade nell'ambito della zona "B" del P.R.G. e non è dotato di autonoma potenzialità edificatoria;

- che il bene in oggetto fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di Castel di Sangro per avvenuta sclassificazione dal Demanio Civico universale, giusta deliberazione di C.C. 31 luglio 2001, n.32 e che, in effetti, non risulta utilizzato a pubblico servizio;

- che pertanto, per l'immobile in oggetto, sussistono le condizioni per il passaggio dal patrimonio indisponibile a quello disponibile del Comune con l'applicazione delle procedure di alienazione di cui al Titolo III del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. 5 maggio 2008, n.23 avente ad oggetto "Regolamento sui beni pubblici - Uso e destinazione dei

beni – Presupposti per sdemanializzazione, vendita e concessione”;

- che non risultano servitù gravanti sul bene né, ai fini dell’alienazione, condizioni necessarie per la loro costituzione, fatta eccezione per il vincolo idraulico, per il quale il Comune si riserva la proprietà di una fascia di mt. 4 dall’argine del fiume Zittola;

CONSIDERATO

- che il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi sulla opportunità di procedere alla vendita di immobili di proprietà del Comune demandando alle competenze del responsabile del IV Settore ogni atto amministrativo conseguente;

- che, per il caso di specie, in applicazione del suddetto regolamento, è ravvisabile l’applicazione delle disposizioni di cui al relativo art.24, per le quali è ammessa la trattativa privata diretta a favore del richiedente, con la maggiorazione del 10% del prezzo base di vendita, in quanto trattasi di “terreno già demaniale di uso civico posseduto dall’interessato da oltre il ventennio in modo continuato, pacifico e pubblico”.

RITENUTO l’istanza meritevole di accoglimento per il concorrere di circostanze di utilità e convenienza per l’Amministrazione;

RITENUTO altresì, che non occorre riservare alcuna servitù a favore di terzi e che non sussistono condizioni che possano preferire altri particolari soggetti interessati all’acquisto in virtù di un possesso continuato, pacifico e pubblico ultraventennale esercitato dai richiedenti e dal dante causa;

VISTO il “Regolamento comunale per la determinazione del valore venale degli immobili”, approvati rispettivamente con deliberazioni 9 maggio 2002, n.24 e la conseguente Determinazione 28 aprile 2008, n.249;

VISTO il “Regolamento sui beni pubblici - Uso e destinazione dei beni – Presupposti per sdemanializzazione, vendita e concessione”, approvato con deliberazione di C.C. 5 maggio 2008, n.23;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267;

VISTO il parere favorevole reso a norma dell’art.49, comma 1°, del Dlgs 18 Agosto 2000 n.267, sulla proposta della presente deliberazione che si allegano in calce alla stessa:

- dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della REGOLARITA' TECNICA;

Con voti favorevoli unanimi dei n. 11 presenti (assenti: Fiocca – Romano – Zaccardi – Di Sandro – Quintavalle - Uzzeo) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Le premesse, le motivazioni e gli allegati “A” e “B” tutti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

- 2) E' specificatamente dichiarato, ai sensi della Legge 4 aprile 1942, n.79, il passaggio al patrimonio disponibile del Comune della porzione di terreno della superficie di circa mq 67, della larghezza di mt 3.50 e della lunghezza media di mt.19, censita in catasto, per la maggiore consistenza al foglio 34, particella 1184, posta in adiacenza del fabbricato di proprietà Di Gregorio Raffaella e Di Gregorio Raffaele.
- 3) Di alienare ai Signori Di Gregorio Raffaella e Di Gregorio Raffaele, pro indiviso e per un mezzo ciascuno, al prezzo a corpo di €16.533,00, da rivalutare secondo le risultanze Istat con decorrenza aprile 2008 e da vincolarsi ai sensi del c.4, art.6 della L.R. 25/1988, il terreno comunale di cui al precedente punto 2) e come meglio evidenziato in giallo nell'allegata planimetria.
- 4) Di riservare al Comune, in virtù del vincolo idraulico, la proprietà di una fascia di mt. 4 dall'argine del Fiume Zittola.
- 5) Demanda al Responsabile del IV Settore del Comune l'adozione dei provvedimenti consequenziali secondo le disposizioni di cui alla L.R.25/1988 ed al "Regolamento comunale sui beni pubblici - Uso e destinazione dei beni - Presupposti per sdemanializzazione, vendita e concessione", approvato con deliberazione di C.C. 5 maggio 2008, n.23.
- 6) Dichiarare con separata votazione e con voti favorevoli unanimi dei n. 11 presenti (assenti: Fiocca – Romano – Zaccardi – Di Sandro – Quintavalle – Uzzeo) la presente deliberazione urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del Dlgs 18 Agosto 2000 n.267.

IL PRESIDENTE
(Ing. Umberto Murolo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Avv. Angelo Caruso)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Franca Colella)

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in merito alla "regolarità tecnica".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Ing. Elio Frabotta)